

PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA del 3 aprile 2015 - “Intermediari finanziari tenuti alla partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia”.

LA BANCA D'ITALIA

VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB) e in particolare l'art. 108, comma 1, che conferisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale per gli intermediari finanziari in una serie di materie, tra le quali quella del contenimento del rischio.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze – Presidente del CICR dell'11 luglio 2012 n. 663 e in particolare l'articolo 2 lettera (b), con il quale è stabilito che la Banca d'Italia può individuare altre categorie di soggetti che, in aggiunta alle banche e alle società cessionarie di crediti, sono tenuti all'obbligo di partecipazione alla Centrale dei rischi.

CONSIDERATO che la rilevazione dei crediti concessi dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 TUB contribuisce ad accrescere l'efficacia informativa del servizio di centralizzazione dei rischi.

RITENUTO coerente con l'obiettivo del contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni il servizio di centralizzazione dei rischi, che costituisce uno strumento di ausilio per gli intermediari di cui all'art.106 TUB al fine di evitare i rischi derivanti dal cumulo dei fidi.

RITENUTO opportuno, in relazione alla tipologia di informazioni raccolte dalla Centrale dei rischi, prevedere la possibilità di esonero dal richiamato obbligo per gli intermediari di cui all'art.106 TUB che presentano un'operatività prevalentemente non oggetto di rilevazione.

DISPONE

Articolo 1

(Altri soggetti partecipanti)

1. Sono tenuti alla partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB.
2. Hanno facoltà di non partecipare al servizio gli intermediari finanziari di cui al comma 1 che presentano una quota segnalabile in Centrale dei rischi pari o inferiore al 20 per cento dei finanziamenti per cassa e di firma da loro concessi. La quota segnalabile è calcolata applicando all'accordato di cassa e di firma (ovvero, all'utilizzato nel caso di revoca) i limiti di censimento previsti dalla normativa emanata dalla Banca d'Italia sul funzionamento del servizio di centralizzazione dei rischi.
3. La sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma è accertata direttamente dagli intermediari sulla base degli ultimi due bilanci approvati e dagli stessi comunicata alla Banca d'Italia.

Articolo 2

(Entrata in vigore delle disposizioni)

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore decorsi i dodici mesi di cui all'art. 10, comma 1 del d. l.vo 141/10. Da tale data è abrogato il provvedimento della Banca d'Italia del 10 agosto 1995 sugli obblighi di centralizzazione dei rischi.
2. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i soggetti che si iscrivono nell'albo di cui all'articolo 106 TUB, come modificato dal d.l.vo 141/10 osservano le disposizioni di cui al provvedimento della Banca d'Italia del 10 agosto 1995 di cui al comma 1.